



Giuseppe Cioffi
NOTAIO

06049 Spoleto - Via C. Bandini, 4
Tel. 0743/220934
Cell. 349/8713013
giuseppe.cioffi@notariato.it

ALLEGATO "B" AL Repertorio n. 302 Raccolta n. 251

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione riconosciuta denominata: "AMICI DI SPOLETO A.P.S. - E.T.S." o in forma estesa "AMICI DI SPOLETO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE".

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Spoleto (PG), in Via Arco di Druso numero 37.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative; al riguardo, l'istituzione di sedi secondarie, ai i sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata, potendo però essere sciolta anticipatamente ai sensi di legge.



Notaio

Cioffi

Giuseppe

Landis Morini

ARTICOLO 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ E OGGETTO

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione nell'esclusivo perseguimento di finalità sociale, si propone di sviluppare rapporti di amicizia e collaborazione con persone o enti, sia dell'Italia che di tutte le altre nazioni, al fine di valorizzare la storia, i monumenti d'arte, le bellezze naturali della città di Spoleto diffondendone la conoscenza e favorendo il progresso e l'incremento delle molteplici attività della città; in tale quadro l'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs n.117/2017:

1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare le seguenti iniziative:

A) **Lex Spoletina** - attribuzione a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla concreta difesa del patrimonio storico, culturale, ed ambientale di Spoleto alla conoscenza della città ed allo sviluppo della sua economia. La Lex consiste nella riproduzione di un cippo in pietra del



Ciof. Motta
Ciof. Motta
Giuseppe

Antonio Maria

III se A. C. che riporta norme a salvaguardia dei boschi sacri, rinvenuto nel territorio spoletino nel secolo XIX.

L'attribuzione avverrà secondo il regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

B) Corso propedeutico di giornalismo "Walter Tobagi" - rivolto ai giovani studenti delle scuole medie superiori di Spoleto; Il Corso propedeutico di giornalismo "Walter Tobagi", prevede conferenze dedicate al tema della comunicazione e del giornalismo.

C) Spoleto Segreta e Sotterranea - esplorazione degli angoli nascosti, tra curiosità, bellezza e racconti inediti sulla città alla scoperta di straordinarie opere d'arte.

D) Conferenze su temi di attualità - organizzazione di dibattiti, tavole rotonde, incontri con personalità del mondo della cultura letteraria, artistica, scientifica religiosa su argomenti suggeriti dalle esigenze del momento e così contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale ed alla conoscenza della città avendo incorporato nell'anno 2015 (duemilaquindici) La Società di Cultura "G. Polvani".

E) Restauri di beni architettonici della città per la tutela e la conservazione dei beni culturali.

F) Collana della Memoria - ricerche e pubblicazioni relative a fatti ed avvenimenti al fine di conservarne la memoria.

Per lo svolgimento delle suddette attività di interesse

generale, la associazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, Codice del Terzo Settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontari dei propri associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,



Motato

Cioffi

Giuseppe

Londis Morcia

impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, numero 400.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs n.117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di complessivi Euro 48.006,00 (quarantottomilasei virgola zero zero).

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- da riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 (quattro). In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6 - I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 7 - RACCOLTA FONDI



*Cioffi Motaro
Giuseppe*

Laudis Moruca

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 8 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità

assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali



Giuseppe Motai
Giuseppe

Leandro Molin

cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 9 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

ARTICOLO 10 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per

gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'articolo 10 Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 11 - LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) dl numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 12 - NUMERO E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'Associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Si applica l'articolo 35, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di



Motato

Cioffi

Giuseppe

Ludwig Maccheri

lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- 1) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- 2) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a) nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, o sede per le persone giuridiche, indirizzo email su cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di

ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ARTICOLO 13 - DIRITTI E DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi



Motano

Cioffi

Giuseppe

Radiofonici

direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e gli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di

finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 15 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione, morte dell'associato ed estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, senza condizioni o limiti. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 (centoottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli



Giuseppe Motano
Giuseppe

Landio Morena

associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 12 (dodici) del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

A) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

B) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art.30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
- Organo di Revisione, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art.30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista, rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Motato

Cioffi

Giuseppe

Londio Mancini

annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materia da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax e posta elettronica certificata) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti

l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile, verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipassero tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto



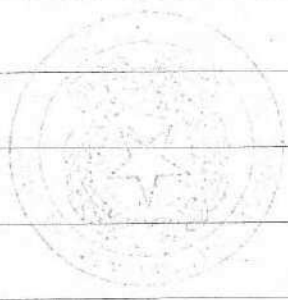
Cioffi

Notario

Giuseppe

Carlo di Morlacchi

e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, ovvero sono ricevuti da un Notaio nei casi previsti dalla legge o, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, rimangono disponibili agli associati attraverso canali telematici, almeno dieci giorni successivi all'Assemblea, oltre ad essere trascritti nel Libro Verbali delle Assemblee degli Associati. Al fine di rendere tali verbali maggiormente accessibili agli eventuali soci interessati l'Associazione cercherà di garantire sempre anche l'archiviazione elettronica di tali documenti, in modo che siano accessibili (con password) da ogni componente del consiglio direttivo in modalità telematica.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

ARTICOLO 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza;
- l) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima

convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea può essere regolarmente costituita in seconda convocazione secondo le medesime modalità della prima.

ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri, e comunque in numero dispari, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;

- un Vicepresidente;

- un Segretario;

- un Tesoriere.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Codice del Terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, del Codice del Terzo Settore e 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del

Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo attende, in conformità a quanto stabilito dalla Assemblea, all'indirizzo generale della Associazione ed alla approvazione ed attuazione dei programmi annuali di attività; ulteriori iniziative non ricomprese nei programmi potranno essere attuate nel corso dell'anno dal Consiglio Direttivo o dal Presidente a condizione che rientrino nelle previsioni statutarie e ne sia garantita preventivamente la copertura finanziaria.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato in 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili per numero 3 (tre) mandati.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, si applica l'articolo 2386, comma 2, del Codice Civile, nei limiti di compatibilità.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni.

Il Presidente:

- coordina ed indirizza l'attività dell'ente;
- predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo;
- esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle

adunanze dell'organo amministrativo;

- nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile, nei limiti di

compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di

rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia é fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 (dieci) del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato in 3 (tre) esercizi dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 24 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o

una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 (dieci) del presente statuto.

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 25 - RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO -

CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono

svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ARTICOLO 26 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 (quattro) del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve

depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 27 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nel precedente articolo 26 del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo

di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma precedente, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 29 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO

SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs.
117/2017.

ARTICOLO 30 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).